



GALMONTAGNAPPENNINO

**FEASR – COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE 2023/2027
REGIONE TOSCANA**

**SCHEDA SRG06 ATTUAZIONE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE
GAL MONTAGNAPPENNINO**

**BANDO
AZIONE SPECIFICA ASO1**

**“INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI E PER LO SVILUPPO
SOCIO-ECONOMICO DELLE REE RURALI”**

(Art.73 Reg. UE 2021/2115)

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL C.D.A. DEL 07/10/2025
DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23/10/2025**

Sommario

1. Finalità e risorse	4
1.1 Finalità e obiettivi	4
1.2 Dotazione finanziaria	5
1.3 Massimali e minimali	5
1.4 Intensità del sostegno.....	5
1.5 Aiuti di stato	5
1.6 Localizzazione degli interventi.....	6
2. Richiedenti/Beneficiari	6
2.1 Requisiti dei richiedenti/beneficiari	6
2.2 Condizioni di accesso dei richiedenti/beneficiari	6
2.3 Impegni del beneficiario.....	8
2.4 Ulteriori impegni del beneficiario	9
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili	10
3.1 Interventi finanziabili	10
3.2 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti	11
3.3 Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici.....	11
3.4 Spese ammissibili/non ammissibili	12
3.5 Valutazione di congruità e ragionevolezza	14
3.6 Cantierabilità degli investimenti pubblici e privati	14
3.7 Periodo di eligibilità della spesa.....	15
3.8 Disposizioni in materia di pubblicità.....	16
3.9 Norme di protezione ambientale.....	17
3.10 Cumulabilità.....	17
3.11 Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione	18
3.12 Demarcazioni e complementarità	18
4. Durata e termini di realizzazione del progetto	18
4.1 Decorrenza inizio delle attività	18
4.2 Termine finale.....	19
5. Criteri di selezione	19
6. Presentazione della domanda di sostegno	21
6.1 Modalità di presentazione della domanda di sostegno	21
6.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno	22
6.3 Contenuto della domanda di sostegno	23
6.4 Integrazione della domanda di sostegno.....	25
7. Istruttoria delle domande di sostegno e atto di assegnazione	25
7.1 Elenco domande ricevibili	25
7.2 Approvazione Elenco domande ricevibili.....	25
7.3 Istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno	26
7.4 Correzioni di errori palesi (comma 6, art. 59, Reg. UE 2021/2116)	26
7.5 Atto di assegnazione dei contributi.....	26
8. Realizzazione e modifica dei progetti	27
8.1 Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici	27
8.2 Richiesta di variante in corso d'opera	28
8.3 Istruttoria della variante in corso d'opera.....	28
8.4 Cambio del beneficiario	28
9. Erogazione e rendicontazione	28
9.1 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento	28
9.2 Condizioni per il pagamento del sostegno	30
9.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria.....	31
9.4 Richiesta di Stato di avanzamento lavori	31
9.5 Erogazione del saldo e rendicontazione spese	32
9.6 Sanzioni e riduzioni.....	32
10. Disposizioni finali, informativa privacy e responsabile del procedimento	32
10.1 Informativa privacy (art. 13 Reg (UE) n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" ...	32
10.2 Responsabile del procedimento.....	33
10.3 Disposizioni finali.....	33

Di seguito alcune definizioni utili ai fini del presente atto:

ARTEA	Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) Organismo Pagatore
Autorità competente	Autorità o organismo delegato dall’Autorità di Gestione o investito di competenze dalla Regione Toscana per adempiere agli obblighi derivanti dall’attuazione di un programma operativo
Autorità di Gestione Regionale	Regione Toscana – Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale” – Settore “Autorità di gestione FEASR”
Autorità competente di attuazione del bando	GAL Montagnappennino s.c. a r.l.
Atto di assegnazione dei contributi	Atto con il quale viene assegnato il contributo al richiedente e indicate le disposizioni che regolano le fasi attuative del progetto
Beneficiario	Un organismo pubblico o privato o una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione di un’operazione, ammissibile e finanziata secondo quanto stabilito dal bando.
CAA	Centri autorizzati di assistenza agricola
CUAA	Codice unico di identificazione dell’azienda agricola
CUP ARTEA	Codice Unico Progetto attribuito dal Sistema Informativo ARTEA
Criteri di selezione	I criteri utilizzati per individuare le operazioni con maggior capacità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di un intervento e quindi a un miglior utilizzo delle risorse finanziarie rispetto agli obiettivi dell’unione europea e definiti secondo i principi indicati nel PSP
Documenti attuativi regionali	Atti adottati dalla Giunta Regionale o dall’Ufficio responsabile per definire le competenze tecnico amministrative per la gestione delle fasi successive all'emissione della Graduatoria. Vengono approvati successivamente all’adozione del PSP/CSR da parte della Commissione Europea
Domanda di sostegno	La domanda presentata da un soggetto per partecipare a un regime di sostegno. La domanda si definisce: - individuale quando è presentata da un soggetto che richiede per sé l'accesso all'aiuto previsto in un intervento/azione oggetto di un bando; - collettiva quando è presentata da un soggetto per aderire a una forma di progettazione integrata, prevista dal CSR 2023-2027 e dal bando pertinente, in nome e per conto di una pluralità di soggetti.
Domanda di pagamento	La domanda presentata dal beneficiario per ottenere un pagamento dell’aiuto (anticipo, SAL e saldo)
Disposizioni comuni per gli interventi di investimento materiali e immateriali	Documento attuativo approvato con DGR 237 del 03/03/2025 che regola la presentazione, istruttoria e valutazione delle domande di sostegno relativa agli interventi di investimento materiali ed immateriali. Nel testo Disposizioni comuni.

Disposizioni attuative SRG06 "LEADER – attuazione strategie di sviluppo locale ..."	Documento approvato con DGR 1325 del 08/09/2025 smi che disciplina le modalità attuative delle SSL. Nel testo Disposizioni attuative SRG06
Disposizioni comuni domande di pagamento	Documento attuativo approvato con decreto di ARTEA n. 6474 6/11/2025 che regola le fasi relative alle domande di pagamento. Nel testo Disposizioni Comuni domande di pagamento
Intervento	Uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate nel piano strategico della PAC.
Operazione	Nel rispetto dell'art. 3, punto 4, lett. a) del Regolamento (UE) 2021/2115, è l'unità elementare, rappresentata da un progetto, un contratto o accordo o un'altra attività, selezionata secondo criteri stabiliti dal CSR 2023-2027, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente a un intervento. È l'oggetto di ogni domanda di sostegno.
PSN PAC (PSP)	Il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP), approvato dalla Commissione europea con la Decisione di esecuzione C(2022) 8645 finale del 2 dicembre 2022 e smi
CSR 2023-2027	Il Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Toscana
SSL	Strategia di Sviluppo Locale
Spesa pubblica	Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni provenienti da un bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'UE messo a disposizione del FEASR, da un bilancio di un organismo di diritto pubblico o da un bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico
U.C.I.	L'Ufficio competente per l'istruttoria è il GAL Montagnappennino
Ufficio responsabile dell'intervento	Ufficio del GAL Montagnappennino responsabile del bando e dell'Azione specifica "Servizi e infrastrutture per la popolazione locale"

1. Finalità e risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Partendo dalle tendenze socio-economiche di lungo periodo, evidenziate nella SSL, emerge la necessità di intervenire contestualmente nell'ambito di una qualificazione dei luoghi e creazione di servizi. La finalità è quella di favorire la residenzialità e creare le basi per attività di impresa, con particolare attenzione ai giovani, quale elemento essenziale per invertire le tendenze demografiche dello spopolamento e dell'alta incidenza della popolazione anziana. Reddito e qualità della vita sono ritenuti fattori leva per poter favorire la nascita di esperienze replicabili e sostenibili.

L'intervento risponde alla necessità di investimenti volti a stimolare lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali, attraverso il rafforzamento dei servizi di base per la popolazione, il mantenimento della biodiversità e la tutela delle attività tradizionali, dell'architettura rurale, degli spazi aperti di pertinenza. Inoltre, ponendo attenzione al patrimonio insediativo ed antropico rurale (attraverso investimenti per il recupero di edifici, elementi architettonici e degli spazi aperti di pertinenza, realizzare, adeguando e/o ampliando le infrastrutture di base a servizio delle imprese rurali agricole e non), risponde alla necessità di miglioramento della qualità della vita e del benessere della collettività, della situazione occupazionale e reddituale nelle zone rurali, contrastando lo spopolamento delle aree marginali.

Le idee progettuali saranno oggetto dell'azione di accompagnamento da parte del GAL fino alla presentazione della domanda di aiuto, come previsto dal punto "Condizioni di ammissibilità delle spese" del bando "Per la presentazione delle SSL da attuare con l'intervento LEADER SRG06 FEASR" e come descritto al punto 6.6 della SSL.

Il presente bando concorre al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli art.li 6, 11, 22, 25 della L. n 11 del 4 febbraio 2025 Valorizzazione della Toscana diffusa.

Il presente bando è stato elaborato in coerenza a quanto indicato:

- nel Regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (Articolo 78) nel Piano Strategico della PAC – PSP Italia 2023-2027, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 8645 del 02/12/2022 e nella versione vigente con decisione C (2026) 745 del 11 febbraio 2026;
- Nel Regolamento (UE) 2472 del 14 dicembre del 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli art.li 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- nella DGR n. 1534 del 27/12/2022 "Reg. (UE) 2021/2115 FEASR – Piano Strategico della Pac (PSP) 2023- 2027. Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP per la Regione Toscana 2023- 2027" e smi;
- nella DGR n. 742 del 25/06/2024 All. B "Competenze" (di seguito indicato con il termine Competenze) e smi;
- nella DGR n.237 del 03/03/2025 All. B "Documento attuativo Disposizioni comuni per gli interventi di investimento materiali e immateriali per gli investimenti materiali e immateriali" (di seguito indicate con il termine Disposizioni comuni) e smi;
- nel decreto del direttore di ARTEA n. 6474 del 6 novembre 2025 "Disposizioni comuni domanda di pagamento",
- Dalla SSL del GAL Montagnappennino approvata con DGRT n. 1370 del 27/11/2023 e smi;
- Dal CdA del GAL Montagnappennino del 07/08/2025 che approva i "Criteri di selezione per il bando Azione Specifica" Investimenti non produttivi e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali"
- Il Decreto Dirigenziale n.4818 del 11/03/2026 e smi che approva i "Criteri di selezione predisposti dai GAL ai fini della selezione dei beneficiari finali";
- Dall'assemblea dei soci del GAL Montagnappennino del 23/10/2025 che approva il bando Azione Specifica "Investimenti non produttivi e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali"

- Il nulla osta alla pubblicazione del bando ricevuto dalla AdG con nota AOOGR/2026/0269654 del 01.04.2026.

1.2 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione per l'annualità 2026 è pari a **Euro 710.624,00**, salvo ulteriori integrazioni disposte dal GAL Montagnappennino.

1.3 Massimali e minimali

Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno progetti per i quali il contributo pubblico sia inferiore all'importo di **Euro 20.000,00**. La domanda di sostegno è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in sede di istruttoria di ammissibilità, scenda al di sotto del suddetto importo minimo. Viene invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo, determinato in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto di tale importo minimo.

Al fine di consentire l'accesso al sostegno ad un numero adeguato di beneficiari, l'entità massima del contributo pubblico richiesto/concesso per singola domanda di sostegno è pari a **Euro 80.000,00**.

1.4 Intensità del sostegno

La tipologia e l'intensità del sostegno è quella stabilita nel rispetto del massimale previsto dalla scheda d'intervento AS01 "Investimenti non produttivi e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali" della SSL del GAL, come riportato nella tabella che segue:

Intervento	Tipologia di finanziamento	Tasso di contribuzione
Azione specifica AS01	Contributo in conto capitale	90%: per tutti gli investimenti

1.5 Aiuti di stato

a) Interventi in regime di esenzione

Gli aiuti, ad eccezione delle casistiche relative ad interventi di enti pubblici specificati al successivo punto b), sono concessi in conformità con quanto previsto dall'art. 61 del Reg. (UE) n. 2022/2472, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 327 del 21.12.2022. Pertanto, soddisfacendo tutte le condizioni di cui al capo I del citato regolamento (UE) 2022/2472 nonché le condizioni specifiche di cui all'articolo 44, sono compatibili con il mercato interno nel rispetto dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3.

Gli aiuti nell'ambito del presente regime sono concessi solo dopo l'avvenuta ricezione del numero di identificazione europeo del regime di cui sopra.

b) Interventi in regime de minimis

Gli aiuti, nel caso di interventi di Enti Pubblici in **infrastrutture turistiche, servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, compresi i servizi socio-sanitari, reti viarie al servizio delle aree rurali, reti primarie e sottoservizi comprese le reti idriche**, vengono concessi nel rispetto del Reg. (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Serie L del 15 dicembre 2023.

1.6 Localizzazione degli interventi

Gli investimenti devono ricadere all'interno del territorio elegibile del GAL Montagnappennino così come risultante dalla SSL e smi e rispettare quanto previsto nei paragrafi 6.2 "Localizzazione degli investimenti materiali" e 6.3 "Localizzazione degli investimenti immateriali" delle Disposizioni Comuni.

Il territorio elegibile della SSL del Gal Montagnappennino è consultabile sulla piattaforma della Regione Toscana GEOscopio GAL – CSR 2023-2027, al seguente link:

<https://www502.regione.toscana.it/geoscopio/csr-feasr23-27.html>;

2. Richiedenti/Beneficiari

2.1 Requisiti dei richiedenti/beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

- a) Enti pubblici territoriali e soggetti di diritto pubblico, in forma singola o associata;
- b) Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro;
- c) Enti religiosi;
- d) Cooperative sociali;
- e) Cooperative di comunità;
- f) Pro Loco.

2.2 Condizioni di accesso dei richiedenti/beneficiari

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Requisiti dei richiedenti/beneficiari" devono dichiarare in domanda di sostegno di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter ricevere il relativo pagamento, devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, nel rispetto dell'art.1, comma 553 della L.266/05 e smi (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico nel rispetto dell'art. 49 bis della legge regionale n.40/2009 e i privati proprietari che non svolgono attività di impresa);
- 2) Non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o in una situazione che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di sostegno non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
- 3) Non aver ottenuto e impegnarsi a non richiedere altri finanziamenti pubblici sulle stesse spese ammissibili oggetto della domanda di sostegno (cumulo), così come disciplinato dal comma 3 del punto 4.1 "Requisiti di accesso generali" delle Disposizioni comuni;
- 4) Realizzare gli investimenti oggetto della domanda di sostegno su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento del documento Disposizioni Comuni e a quanto previsto nel documento "Disposizioni Comuni domande di pagamento", che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento;
- 5) nel caso di interventi di Enti Pubblici in **infrastrutture turistiche, servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, compresi i servizi socio-sanitari, reti viarie al servizio delle aree rurali, reti primarie e sottoservizi comprese le reti idriche**, nel rispetto dell'art. 3 del Reg. (UE) 2023/2831, il richiedente non deve essere beneficiario di altri aiuti "de minimis" concessi durante i tre anni precedenti di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, la somma di 300.000,00 euro. Ai fini del suddetto massimale, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta di denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lorda

- (ESL);
- 6) documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico nel rispetto del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007, nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Fascicolo aziendale elettronico" del documento "Disposizioni Comuni per gli interventi di investimento materiali e immateriali" approvate con DGR 237/2025 All. B smi;
 - 7) ove previsto, il soggetto richiedente deve essere in regola con gli obblighi inerenti la polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, così come disciplinata dalla L. 213/2023 e dal D. L. 39/2025, come convertito con L. 78/2025 e smi;
 - 8) I progetti presentati potranno riguardare solo una delle tipologie di intervento di cui al successivo punto 3.1 del bando;
 - 9) Non è ammessa la presentazione di più domande di aiuto da parte del medesimo soggetto sul presente bando;
 - 10) I progetti presentati da soggetti di diritto pubblico dovranno dimostrare di aver realizzato un percorso di condivisione e partecipativo con i potenziali attori locali e beneficiari indiretti, prima della presentazione della domanda di aiuto sul sistema ARTEA. Il processo di condivisione e partecipativo sarà valutato secondo il criterio definito al paragrafo 5 "Criteri di selezione" del presente bando.

I requisiti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e verificati dagli uffici competenti per l'istruttoria prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi.

Il requisito di cui al punto 1) sarà verificato anche a saldo da parte di ARTEA, i requisiti di cui ai punti 2), 3), 5), 6) e 7) saranno verificati anche a saldo da parte del GAL.

Per il requisito di cui al punto 4) si rimanda al punto 4.3 delle Disposizioni comuni.

Il mancato soddisfacimento della condizione di accesso di cui al:

- a) punto 1) prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, porta all'esclusione della domanda di sostegno. Nel caso in cui il mancato soddisfacimento di questa condizione si verifichi in fase di saldo si applicano le disposizioni contenute nel successivo paragrafo "Condizioni per il pagamento del sostegno" del presente bando;
- b) punto 2) nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda di sostegno o alla decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto di assegnazione dei contributi con recupero dei sostegni erogati, maggiorati degli interessi;
- c) punto 3) porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;
- d) punto 5) porta alla riduzione del contributo nei limiti del "de minimis" fino al raggiungimento del massimale come definito dal Reg. (UE) 2023/2831.
- e) Essere in regola con la certificazione antimafia al momento dell'anticipo, SAL e saldo. Nel rispetto dell'art. 91 comma 1 lettera b) del D.Lgs 159/2011, (con esclusione dei soggetti di diritto pubblico), con le specifiche indicate nella nota AGEA Coordinamento n 9537 del 6 febbraio 2025 la soglia per le verifiche antimafia è pari a € 150.000,00;
- f) ove ricorra punto 7) (presenza della polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali,) prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, porta all'esclusione della domanda di sostegno. Nel caso in cui il mancato soddisfacimento di questa condizione si verifichi in fase di saldo si applicano le disposizioni contenute nel successivo paragrafo "Condizioni per il pagamento del sostegno" del presente bando.
- g) Punto 8) sarà applicata la condizione prevista al punto 6.2 del presente bando.

2.3 Impegni del beneficiario

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno, il richiedente si impegna a:

- 1) produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto del periodo di impegno di cui al paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni comuni";
- 2) mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo e fino alla conclusione degli impegni le disposizioni contenute nel documento "Disposizioni comuni" e nel documento "Disposizioni comuni domande di pagamento";
- 3) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni comuni";
- 4) nel caso di ammissione a contributo della domanda di sostegno, a rispettare quanto previsto al paragrafo "Requisiti di accesso generali" delle "Disposizioni Comuni" in merito alla cumulabilità dei finanziamenti pubblici;
- 5) garantire le condizioni di cantierabilità previste nel paragrafo "Cantierabilità degli investimenti pubblici e privati" delle Disposizioni Comuni;
- 6) garantire il rispetto delle condizioni previste al paragrafo "Avvio dei lavori" del documento "Disposizioni Comuni";
- 7) presentare apposita fideiussione a favore di Artea o, nel caso di beneficiari pubblici, apposito atto di impegno, nei casi previsti dal bando;
- 8) rispettare le disposizioni previste al paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni Comuni";
- 9) comunicare, nei tempi stabiliti al paragrafo "Cambio del beneficiario" del documento "Disposizioni Comuni", gli eventuali cambi di beneficiario;
- 10) presentare le domande di pagamento nei termini indicati nell'atto di assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
- 11) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- 12) rispettare le disposizioni contenute nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento";
- 13) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di pubblicità" del documento "Disposizioni Comuni";
- 14) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento";
- 15) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria delle istanze;
- 16) realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda di sostegno e ammesso nell'atto di assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti, se autorizzate;
- 17) rispettare tutte le disposizioni, limitazioni ed esclusioni previste dalla Normativa Unionale, Nazionale, Regionale, dai documenti di attuazione e dagli atti/provvedimenti amministrativi degli Enti/Organismi competenti;
- 18) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;

- 19) rispettare gli altri impegni elencati al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento";
- 20) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, anche di settore, come specificato al paragrafo "Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" del documento "Disposizioni Comuni domande di pagamento";
- 21) fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese nel rispetto di quanto previsto nell'atto di assegnazione dei contributi nonché a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati o all'Organismo Pagatore ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi PSP-CSR Toscana 2023/2027;
- 22) rispettare gli obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. n. 34 del 30/04/2019, nei casi previsti dalla citata normativa;

2.4 Ulteriori impegni del beneficiario

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno, il richiedente si impegna inoltre:

- 1) ad assicurare la piena fruibilità al pubblico delle infrastrutture realizzate;
- 2) che le strutture realizzate/migliorate nell'ambito degli interventi di cui par. 3.1 non generino per il beneficiario alcuna entrata netta per tutto il periodo di stabilità delle operazioni di cui al successivo punto 4;
- 3) nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire e/o VIA, acquisire i permessi/autorizzazioni necessari e preliminari alla realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;
- 4) possedere i criteri di selezione per i quali il bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento, nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili;
- 5) rispettare le disposizioni contenute nel paragrafo "Cambio del beneficiario" del documento "Disposizioni Comuni per gli interventi di investimento materiali e immateriali" approvate con DGR 237/2025 All. B smi;
- 6) comunicare preventivamente all'ufficio che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano un indebito vantaggio;
- 7) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
- 8) conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ricezione sul sistema ARTEA della domanda di pagamento del saldo, tutta la documentazione relativa al progetto;
- 9) consentire l'accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA, degli altri Organismi competenti;
- 10) restituire all'Organismo Pagatore (ARTEA) gli eventuali fondi indebitamente percepiti;
- 11) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno ex post e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
- 12) quando pertinente, a non vendere l'energia prodotta da impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili oggetto del finanziamento. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto";

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Interventi finanziabili

Sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

- sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, compresi i servizi socio-sanitari, le attività culturali e ricreative e le relative infrastrutture;
- valorizzazione del patrimonio insediativo ed antropico rurale attraverso il recupero di complessi, edifici ed elementi architettonici significativi e di pregio oltre che del patrimonio architettonico minore caratterizzante il paesaggio rurale;
- riqualificazione e valorizzazione di edifici di edilizia recente nel paesaggio rurale o di aree inutilizzate, compromesse o dismesse, attraverso interventi di recupero e ri-uso con finalità non produttive;
- miglioramento, riqualificazione, ri-funzionalizzazione di aree rurali caratterizzanti i paesaggi regionali e di aree compromesse e critiche anche in spazi di transizione urbano-rurale;
- reti viarie al servizio delle aree rurali: adeguamento e ampliamento della viabilità a servizio delle aree rurali e delle aziende agricole, con l'obiettivo di rendere maggiormente fruibili le aree interessate dagli interventi, anche con riguardo alla messa in sicurezza del territorio;
- reti primarie e sottoservizi comprese le reti idriche: miglioramento generale delle infrastrutture laddove persistono carenze strutturali, compreso il rifacimento e spostamento dei sottoservizi;
- infrastrutture turistiche: miglioramento della fruizione turistica delle aree rurali, sostenendo l'attrattività dei territori oggetto di intervento, mettendone in risalto le caratteristiche attraverso un'adeguata dotazione di infrastrutture ricreative e di fruizione del territorio anche a vantaggio degli abitanti.

Gli interventi ammissibili per tipologie di beneficiario sono:

Tipologia di beneficiario	Tipologia di investimenti ammessi per beneficiario						
	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)
Enti pubblici territoriali e soggetti di diritto pubblico, in forma singola o associata;	x	x	x	x	X	x	x
Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro;	x	x	x	x			x
Enti Religiosi	x		x				
Cooperative sociali;	x		x				
Cooperative di comunità	x	x	x	x			x
Pro Loco	x						x

Le tipologie di spesa per beneficiario e intervento sono:

Tipologia di beneficiario	Tipologia di pagamento ammesso per beneficiario e tipologia di investimento						
	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)
Enti pubblici territoriali e soggetti di diritto pubblico, in forma singola o associata;	Rimborso costi eligibili - Costi unitari -	Rimborso costi eligibili - Costi unitari	Rimborso costi eligibili - Costi unitari	Rimborso costi eligibili - Costi unitari	Rimborso costi eligibili - Costi unitari	Rimborso costi eligibili - Costi unitari	Rimborso costi eligibili - Costi unitari

Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro;	Rimborso costi eligibili - Costi unitari	Rimborso costi eligibili - Costi unitari	Rimborso costi eligibili - Costi unitari	Rimborso costi eligibili - Costi unitari			Rimborso costi eligibili - Costi unitari
Enti Religiosi	Rimborso costi eligibili - Costi unitari		Rimborso costi eligibili - Costi unitari				
Cooperative sociali.	Rimborso costi eligibili - Costi unitari		Rimborso costi eligibili - Costi unitari				
Cooperative di comunità	Rimborso costi eligibili - Costi unitari	Rimborso costi eligibili - Costi unitari	Rimborso costi eligibili - Costi unitari	Rimborso costi eligibili - Costi unitari			Rimborso costi eligibili - Costi unitari
Pro Loco	Rimborso costi eligibili - Costi unitari						Rimborso costi eligibili - Costi unitari

3.2 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti

In relazione a quanto previsto al precedente paragrafo 3.1 in relazione agli investimenti ammissibili, si specifica che:

- il sostegno per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è concesso limitatamente a quelli che hanno l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno energetico relativo alle strutture oggetto del finanziamento nel rispetto del presente bando (è sempre esclusa la vendita dell'energia) e comunque di dimensione non superiori a 1 Mw;
- gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al punto precedente, pertanto, devono essere dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale combinato di energia termica e elettrica della struttura finanziata e dell'attività a cui quest'ultima è necessaria allo svolgimento. Il dimensionamento deve essere giustificato con una stima contenuta nella relazione tecnica che dimostri le necessità energetiche delle strutture a cui sono collegati gli impianti;
- nel caso di impianti finalizzati alla generazione di energia termica da biomassa sono ammissibili solo se utilizzano biomasse legnose di origine forestale così come definite alle lettere c) e d) dell'allegato X alla Parte V, Parte II sez. 4 del D.LGS 152 del 03/04/2006 e smi "Norme in materia ambientale"12;

3.3 Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico, deve essere garantito il rispetto della normativa nazionale

- sugli appalti di cui al Decreto Legislativo, 31/03/2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" fatto salvo per le procedure di gara già avviate e che la legge sottopone alla normativa previgente (D. Lgs. n. 50/2016);

- sulla tracciabilità dei flussi finanziari indicata dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano Straordinario contro le mafie", entrata in vigore il 7 settembre 2010;

Per le operazioni realizzate da Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico, comprese quelle ascrivibili alla categoria dei lavori in economia, devono avvenire nei modi e nei termini definiti dal paragrafo 9.8 "Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" del documento Disposizioni Comuni domande di pagamento. Sono ammessi investimenti relativi a lotti funzionali purché non siano già iniziati i lavori.

3.4 Spese ammissibili/non ammissibili

Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono le finalità specifiche indicate nella sezione dedicata agli obiettivi;

Gli interventi devono essere finalizzati all'esercizio delle attività sostenute sul territorio eligibile;

Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento;

Secondo quanto previsto al paragrafo 4.4 "Effetto incentivante del documento "Disposizioni Comuni per gli interventi di investimento materiali e immateriali" approvate con DGR 237/2025 All. B smi, un progetto o una attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e delle relative spese abbiano inizio dal giorno successivo alla ricezione della domanda di sostegno e si concluda entro i termini indicati nell'atto di assegnazione.

Fanno eccezione le spese generali connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità, che possono essere avviate prima della presentazione della domanda di sostegno entro un termine non superiore a 12 mesi.

In merito all'ammissibilità delle spese si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.3, paragrafo 1, del Piano Strategico Nazionale PAC e dai Principi in merito all'ammissibilità delle spese per operazioni di investimento, indicati negli art. 73 e 74 del reg. UE 2115/2021.

Fatto salvo quanto definito nella Sezione 4.7.1 del PSP, in relazione agli interventi di cui al precedente punto 3.1, tenuto conto di quanto previsto al par. 4.7.3 del PSP, **le voci di spesa ammissibili per tipologia di beneficiario e intervento sono esclusivamente quelle indicate nell'Allegato A) al presente bando.**

Sono riferibili alla voce "**spese immateriali**" le seguenti tipologie:

- Acquisizione, sviluppo o adeguamento/miglioramento di programmi informatici, incluse web app e applicazioni di intelligenza artificiale;
- Acquisizione, sviluppo o adeguamento/miglioramento di siti web o portali web funzionali alla realizzazione degli interventi;
- Acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi;
- Acquisizione e realizzazione di documentazione e pubblicazioni in formato files;

Sono riferibili alla voce "**Attività informativa e di comunicazione:**" le seguenti tipologie:

- Realizzazione di materiale informativo e documentale funzionale alla realizzazione degli interventi, quali ad es. mappe e cartine digitali, cataloghi e pubblicazioni digitali
- Realizzazione di materiale informativo e documentale esclusivamente in formato digitale funzionale alla divulgazione dei risultati ottenuti, quali ad es. volantini, brochure, altri materiali destinati alla pubblicazione sui canali social.
- Realizzazione di eventi di informazione e animazione funzionali alla realizzazione degli interventi, quali ad es: workshop, giornate informative, convegni, ecc..

Tutti i materiali devono riportare l'indicazione del bando e i loghi secondo quanto previsto dal par. 3.7 del presente bando.

Le spese per attività informativa e di comunicazione sono ammissibili nella percentuale massima del 10% del totale dei costi ammissibili del progetto.

Sono riferibili alla voce **"Spese per informazione e pubblicità obbligatorie"** le seguenti tipologie:

- Le spese per informazione e pubblicità (cartelloni, poster o targhe) obbligatorie sono ammissibili a condizione che rispettino quanto previsto al paragrafo 3.8 del presente bando.

Spese non ammissibili in base alle Disposizioni Comuni e alle Disposizioni comuni domande di pagamento

Non sono ammissibili i contributi in natura sotto forma di fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro così come previsti al paragrafo 9.4.5 "Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro" delle Disposizioni comuni domande di pagamento.

Non sono inoltre ammissibili le spese indicate al paragrafo 9.5 "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento" con le seguenti eccezioni:

- i. Relativamente alla lett. m) del suddetto paragrafo sono ammissibili le spese relative all'acquisto di:
 - Biciclette (incluse e-bike) solo se strettamente connesse e rapportate alle attività e alle finalità del progetto;
 - Piccole imbarcazioni (es. canoe, piccole imbarcazioni a remi e simili) solo se strettamente connesse e rapportate alle attività e alle finalità del progetto;
 - Piccoli mezzi di trasporto (es. golf car o go-kart e simili) non omologate per la circolazione stradale solo se strettamente connesse e rapportate alle attività e alle finalità del progetto;
 - Allestimenti specifici di mezzi per servizi socio sanitari e di pronto intervento, solo se strettamente connesse e rapportate alle attività e alle finalità del progetto;
- ii. l'imposta di registro se afferente ad un investimento finanziato, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo e nei limiti di quanto previsto dalla Sezione 4.7.3, paragrafo 1, del Piano Strategico Nazionale PAC e dai Principi in merito all'ammissibilità delle spese per operazioni di investimento, indicati nell'art. 73 del reg. UE 2115/2021 e dal paragrafo 9.4.6 "IVA e altre imposte e tasse" delle Disposizioni comuni domande di pagamento..

Non sono ammesse spese per acquisto di terreni e fabbricati:

Non sono inoltre ammesse le spese relative ai lavori, servizi e forniture erogati da:

- a. Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado¹;
- b. Società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o i loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
- c. Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria.

Le esclusioni di cui ai precedenti punti a, b e c non si applicano nel caso in cui tra i soggetti interessati (Beneficiario e Fornitore) siano vigenti finalità mutualistiche indicate dagli articoli n. 2513 e 2515 del CODICE CIVILE e segnalate nello statuto societario della Società Cooperativa.

¹ Fonte: Sito INPS <https://www.inps.it/pages/standard/43303>

3.5 Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo 9.2 "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni domande di pagamento e dal paragrafo 3.6 "Ragionevolezza dei costi" delle Disposizioni comuni.

Il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" approvato con DGR n. 1406 del 25/11/2024 e smi consultabile al seguente indirizzo <http://prezzariollpp.regione.toscana.it/> (di seguito "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana") deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa l'aggiornamento vigente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Nel caso di lavori o interventi particolari non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente per l'istruttoria.

Nel caso di acquisto di beni, macchinari e attrezzature la valutazione di congruità e ragionevolezza è effettuata con il metodo dei tre preventivi. Nell'utilizzo del metodo dei tre preventivi, le offerte devono essere indipendenti (fornite da fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). Inoltre, devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e di eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore. In particolare, quando la valutazione della ragionevolezza dei costi è fatta secondo il metodo del confronto fra preventivi, è necessario che la selezione del prodotto da acquistare sia basata sull'esame tra almeno tre preventivi di spesa confrontabili, provenienti, via PEC, da fornitori diversi, ovvero che provengano da soggetti con diversa partita iva, che riportano nei dettagli l'oggetto della fornitura, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi-benefici, viene ritenuto il più idoneo. A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido.

Nel caso di fornitori esteri, operanti in paesi ove il possesso di una casella di posta elettronica certificata non è obbligatoria, il preventivo, riportante in dettaglio l'oggetto della fornitura può pervenire tramite mezzi elettronici diversi dalla casella di posta elettronica certificata (ad es. tramite email) purché tale preventivo:

La relazione tecnico/economica è invece obbligatoria nel caso di acquisti di beni e attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi o a progetti complessi nei quali non è utilizzabile il confronto fra diverse offerte. In questi casi la suddetta relazione deve essere sempre corredata da una dettagliata analisi tecnico/economica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

Per quanto non citato vale quanto disposto dal paragrafo 9.2 "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" dalle Disposizioni comuni domande di pagamento approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 6474 del 6 novembre 2025 e dal paragrafo 3.6 "Ragionevolezza dei costi" delle Disposizioni comuni.

3.6 Cantierabilità degli investimenti pubblici e privati

Al momento della presentazione della domanda di sostegno è richiesta la cantierabilità per le opere e gli interventi soggetti a permesso a costruire, nel rispetto della L.R. n. 65/2014 e smi, e/o soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), nel rispetto della legge regionale 10/2010 e smi e del DM 30/3/2015 n. 52 e smi, secondo quanto di seguito indicato.

a) Soggetti privati:

- Il permesso a costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti prima della presentazione della domanda di sostegno.
- Per interventi e opere non soggette a permesso a costruire e/o a VIA, l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari e preliminari alla realizzazione degli interventi stessi può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di sostegno, purché nei tempi indicati dal bando per l'avvio dei lavori.

b) Soggetti di diritto pubblico:**- opere e lavori**

Per i progetti di lavori e opere pubbliche, al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve essere disponibile almeno il "progetto di fattibilità tecnico economico" come disciplinato dal D.Lgs.vo 31 marzo 2023 n. 36 allegato I7.

Per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire nel rispetto della L.R. n. 65/2014 e smi, lo stesso deve essere acquisito entro la data stabilita per l'avvio dei lavori.

Per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale -VIA-, il progetto contiene lo studio di impatto ambientale, e la VIA deve essere acquisita entro la data stabilita per l'avvio dei lavori.

Per le altre tipologie di opere non soggette a VIA o permesso a costruire o atto equivalente, l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari e preliminari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di sostegno purché nei tempi indicati -o eventualmente stabiliti per l'avvio dei lavori.

- Servizi e forniture

Per gli investimenti che prevedono l'acquisizione di servizi o forniture, ai fini della 'cantierabilità' è richiesto che il progetto presentato sia sviluppato ad un livello di completezza tale da consentire l'avvio, nei termini eventualmente stabiliti dall'atto di assegnazione del contributo, dei procedimenti amministrativi necessari alla sua realizzazione (procedure di affidamento o appalto) e il successivo completamento nei termini previsti dall'atto di assegnazione del contributo.

Tutti i requisiti di cantierabilità che non sono richiesti al momento della domanda di sostegno, vengono verificati in fase di istruttoria delle domande di SAL e/o di saldo.

3.7 Periodo di eligibilità della spesa

Un progetto o un'attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e delle relative spese abbiano inizio dal giorno successivo alla ricezione della domanda di sostegno e si concluda entro il termine indicato nell'atto di assegnazione e comunque non oltre la presentazione della domanda di pagamento, fatte salve le eccezioni stabilite dalla sezione 4.7.3 del PSP.

Quindi una spesa è ammissibile se la data del documento di spesa e la data del relativo pagamento, questa ultima intesa come data di bonifico eseguito, sono ricomprese tra il giorno successivo alla data di presentazione della domanda di sostegno ed il termine ultimo per la conclusione dell'operazione indicata nell'atto di assegnazione **e comunque non oltre la presentazione della domanda di pagamento.**

Quanto riportato nei punti precedenti non si applica;

- a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica della programmazione;

- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 12 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità;

L'inizio/avvio delle attività è così dimostrato (anche nei casi di riconoscimento di costi unitari (costi standard):

- a) nel caso di interventi **soggetti a permesso a costruire**, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:
 - alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
 - alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata AR);
 - alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);
- b) nel caso di investimenti **soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività** (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di sostegno. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di sostegno, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- c) nel caso di investimenti eseguibili come **attività edilizia libera** (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;
- d) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;
- e) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- f) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto;
- g) Per i soggetti di diritto pubblico l'avvio dei lavori corrisponde alla data di consegna dei lavori o del servizio o, nel caso di forniture, alla data dell'ordine di fornitura;
- h) nel caso di investimenti relativi agli interventi di Informazione e Consulenza, si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto, a seconda di quale condizione si verifichi prima (art. 2 Reg. (UE) 2022/2472).

3.8 Disposizioni in materia di pubblicità

Gli obblighi dei beneficiari in materia di pubblicità sono disciplinati dall'art. 6 e dall'allegato III al regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione, punto 2) "Visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR".

I beneficiari nell'ambito di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali devono dare pubblicità al sostegno finanziario ricevuto dal Piano strategico della PAC, anche tramite l'uso adeguato dell'emblema dell'Unione conformemente alle norme stabilite dalla Commissione nel modo

seguente:

- a) Fornendo sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) Apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Reg. Ue 2022/129;
- c) Per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o investimenti in beni materiali o sostegno ad operazioni Leader, esporre presso il luogo dell'operazione mezzi specifici per mettere in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione - targhe informative, cartelloni permanenti, display elettronici, poster ecc. a seconda dell'importo del sostegno pubblico.
- d) Tutte le attività di informazione e comunicazione del sostegno finanziario ricevuto di cui ai precedenti punti (siti web, targhe, cartelli, poster) devono essere realizzati con modalità e materiali che assicurino la loro permanenza e la loro visibilità per tutta la durata del vincolo ex post di cui al "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni.

Il beneficiario è tenuto ad indicare nella relazione da allegare alla DUA iniziale e in quella relativa alla DUA di saldo i dettagli (modalità, materiali e durata) attraverso i quali si impegna al rispetto dell'obbligo di informazione e comunicazione.

Per facilitare i beneficiari nell'assolvimento degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dalla normativa europea, l'ADGR ha provveduto a fornire apposite Linee guida regionali, approvate con DGR n. 392 dell'8 aprile 2024 e pubblicate sul sito web della Regione Toscana <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/comunicazione>.

La grafica del materiale relativo alle attività di informazione e comunicazione dovrà essere realizzata secondo le indicazioni previste nell'Atto di assegnazione degli aiuti.

I beneficiari dovranno sottoporre all'attenzione del GAL il progetto grafico delle attività informative prima della loro realizzazione e messa in opera.

3.9 Norme di protezione ambientale

Tutti gli interventi, qualora siano effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004 e smi e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008 e smi

Qualora gli investimenti siano effettuati all'interno di Aree protette istituite nel rispetto della L. 394/91 e smi e LR 30/2015 e smi, devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda di sostegno devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" nel caso di interventi effettuati all'interno dei siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette aree.

3.10 Cumulabilità

Il richiedente non deve aver ottenuto/non deve ottenere altri finanziamenti sulle stesse spese ammissibili oggetto della domanda di sostegno tali da rendere la percentuale cumulata di contribuzione superiore alla percentuale massima di contribuzione definita dal regolamento (UE) 2021/2115 per ogni singolo intervento del PSP/CSR o da specifiche norme in materia di aiuti di stato (intensità dell'aiuto).

In ogni caso deve essere rispettato quanto previsto dal punto 4.1 "Requisiti di accesso generali" delle Disposizioni comuni.

3.11 Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione

Come definito al paragrafo 5.6 "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni per stabilità dell'operazione si intende il periodo in cui non è ammesso il cambio di destinazione dell'infrastruttura o dell'investimento materiale oggetto dell'operazione. I beneficiari delle operazioni di investimento assicurano un periodo di stabilità dell'operazione di investimento di durata non inferiore a 5 anni successivi alla liquidazione del saldo finale.

Il mancato rispetto delle suddette condizioni, porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

3.12 Demarcazioni e complementarità

Come definito al paragrafo 5.2 "Demarcazioni e complementarità" del CSR Toscana 2023-207 gli interventi rispettano le condizioni stabilite al suddetto paragrafo.

4. Durata e termini di realizzazione del progetto

4.1 Decorrenza inizio delle attività

Secondo quanto previsto al paragrafo 4.4 "Effetto incentivante" del documento Disposizioni Comuni un progetto o un'attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e le relative spese abbia inizio dal giorno successivo alla ricezione della domanda di sostegno e si concluda entro i termini indicati nell'atto di assegnazione.

Fanno eccezione le spese generali connesse alla progettazione dell'intervento, inclusi gli studi di fattibilità, che possono essere avviate prima della presentazione della domanda di sostegno entro un termine non superiore a 12 mesi.

Si intende per "**avvio dei lavori del progetto o dell'attività**" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

L'inizio/avvio dei lavori del progetto o delle attività deve rispettare le condizioni previste dal punto 5.3 "Avvio dei lavori" delle Disposizioni comuni e dal punto 9.1 delle Disposizioni comuni domande di pagamento.

Per i soggetti pubblici l'avvio dei lavori/attività dovrà intervenire entro la data indicata nell'atto di assegnazione del contributo.

Per i soggetti privati l'avvio dei lavori/attività dovrà intervenire entro mesi tre decorrenti dalla data dell'Atto di Assegnazione.

Il rispetto del termine ultimo entro il quale il beneficiario deve avviare i lavori o le attività, di cui sopra, verrà verificato nel corso della istruttoria della domanda di pagamento a saldo/proroga/anticipo.

Per i soggetti pubblici tale termine deve tener conto dei tempi previsti dal Codice dei contratti per l'espletamento dei procedimenti amministrativi collegati alle procedure di affidamento o appalto nonché dei termini previsti dal PSP per la conclusione degli investimenti.

Nel caso in cui il beneficiario, per cause non dipendenti dalla propria volontà, non possa procedere all'avvio dei lavori nei termini prescritti, può richiedere, prima della scadenza, una proroga del termine per l'avvio dei lavori con le modalità previste dalle Disposizioni comuni.

La richiesta di proroga deve contenere almeno:

- una relazione dettagliata che motiva la richiesta, che illustri le cause del dilazionarsi dell'avvio dei lavori e delle spese;
- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga;

L'ufficio competente per l'istruttoria valuta la richiesta e la concessione di una proroga per un massimo di 180 giorni limitatamente al periodo necessario a ripristinare le condizioni per la corretta attuazione dell'intervento.

- In caso di esito positivo dell'istruttoria l'ufficio determina la nuova scadenza per l'avvio dei lavori e provvede alla registrazione sul sistema ARTEA. Il provvedimento di autorizzazione della proroga viene trasmesso con PEC al beneficiario e modifica automaticamente ed unilateralmente l'atto per l'assegnazione dei contributi.
- In caso di esito negativo dell'istruttoria l'ufficio riconferma il termine previsto nell'atto per l'assegnazione dei contributi e comunica con PEC al beneficiario, la non accettazione.

Il GAL Montagnappennino comunica al beneficiario la risposta alla richiesta di proroga entro il termine di 10 giorni.

Nel caso in cui il beneficiario ritardi l'avvio dei lavori senza aver chiesto e ottenuto una autorizzazione di proroga sarà applicata una sanzione come disciplinato dall'OP ARTEA.

4.2 Termine finale

I progetti dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento indicato nell'atto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel paragrafo 10.1 "Proroga dei termini" del documento Disposizioni comuni.

5. Criteri di selezione

Le domande di sostegno sono inserite nell'Elenco di cui al successivo paragrafo "Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria" in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità scelte dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno. Le domande di sostegno che non raggiungono **il punteggio minimo di 10 punti non sono ammissibili a finanziamento.**

<u>CRITERI DI SELEZIONE</u>		PUNTI
Principio I - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELL'INTERVENTO		
P02 Interventi in frazioni e nuclei non capoluogo	I.a) L'UTE indicata in domanda ricade in centri abitati non capoluogo oppure in nuclei abitati (definizione ISTAT);	8
	I.b1) Per interventi di tipo e di cui al paragrafo 3.1 del presente bando, l'UTE indicata in domanda ricade entro frazioni e nuclei abitati (definizione ISTAT): n abitanti interessati > 50	2
	I.b2) Per interventi di tipo e di cui al paragrafo 3.1 del presente bando, l'UTE indicata in domanda ricade entro frazioni e nuclei abitati (definizione ISTAT): n imprese presenti > 2	3
Principio II - CARATTERISTICHE DEL PROGETTO		
P01 Qualità del progetto e del percorso di coprogettazione e partecipazione	II.a.1) Qualità della relazione sulle attività del processo di condivisione e definizione del progetto con gli attori locali coinvolti direttamente e/o indirettamente: buona	8
	II.a.2) Qualità della relazione sulle attività del processo di condivisione e definizione del progetto con gli attori locali coinvolti direttamente e/o indirettamente: media	4

	II.a.3) Qualità della relazione sulle attività del processo di condivisione e definizione del progetto con gli attori locali coinvolti direttamente e/o indirettamente: sufficiente	2
Principio III - CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE		
P03 Qualità e composizione dei soggetti proponenti e coinvolti	III.a) Impegno a sottoscrivere un atto formale secondo il TUOEL o CC, che preveda ruoli, funzioni e impegni sottoscritto dagli attori locali, direttamente o indirettamente coinvolti nella gestione di quanto realizzato.	2
	III.b) Presenza di un atto formale secondo il TUOEL o CC, che preveda ruoli, funzioni e impegni sottoscritto dagli attori locali, direttamente o indirettamente coinvolti nella gestione di quanto realizzato.	5
Principio IV - N° ABITANTI POTENZIALMENTE COINVOLTI		
P04 n° di abitanti potenzialmente coinvolti	IV.a) Per interventi di tipo f) di cui al paragrafo 3.1 del presente bando: n.abitanti potenzialmente interessati: ≥ 100	5
Principio V - SOSTENIBILITÀ SOCIALE, ECONOMICA, AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI		
P05 Sostenibilità sociale, economica, ambientale degli interventi proposti	V.a) Per interventi di tipo e) di cui al paragrafo 3.1 del presente bando di servizio alle aree rurali e aziende agricole: n. imprese interessate ≥ 2	2
	V.b) L'UTE indicata in domanda ricade in territori che, nella graduatoria di cui all'art. 80 della LR 68/2011, hanno un indicatore unitario del disagio superiore alla media regionale, così come specificato nel bando;	3
	V.c) Interventi ricadenti nella tipologia a) o g) di cui al paragrafo 3.1 del presente bando;	8
	V.d) interventi di riqualificazione e/o miglioramento in immobili o spazi degradati, tipologia c) di cui al paragrafo 3.1 del presente bando, non utilizzati al momento della presentazione della domanda sul sistema ARTEA.	3
P06 Interazione funzionale con altri interventi realizzati o in fase di realizzazione	V.e) L'intervento è parte organica, integrato e funzionale ad altri interventi in fase di realizzazione o realizzati con altre linee di programmazione: es. SNAI 2021/2027, PINQuA, art. 28 Legge Toscana Diffusa, PNRR, FOSMIT.	8
PUNTEGGIO MASSIMO AMMISSIBILE		40
PUNTEGGIO MINIMO AMMISSIBILE		10
Note:		
Principio I: I punteggi di cui alle lettere I.a) e I.b) NON sono tra loro cumulabili e sono fra loro alternativi, pertanto il punteggio alla lettera I.a) è riferito unicamente alle tipologie di intervento a), b), c), d), f), g)		
Principio II: I punteggi di cui alle lettere II.a.1), II.a.2) e II.a.3) NON sono tra loro cumulabili e sono tra loro alternativi		
Principio III: I punteggi di cui alle lettere III.a) e III.b) NON sono tra loro cumulabili e sono tra loro alternativi		
Principio IV e V: I punteggi di cui alle lettere IV.a), V.a), V.c) e V.d) NON sono tra loro cumulabili e sono tra loro alternativi		

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore contributo indicato in domanda di sostegno e in caso di ulteriore parità secondo l'ordine cronologico di presentazione.

I criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno e posseduti e verificati prima dell'adozione dell'atto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di sostegno viene ricollocata nell'Elenco di cui al successivo paragrafo "Elenchi domande ricevibili".

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio quest'ultimo si posiziona entro quelli finanziabili.

Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno. La verifica del possesso dei requisiti dichiarati viene fatta prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi ed è fatta con riferimento al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Data la natura qualitativa del criterio II.a, l'attribuzione definitiva del relativo punteggio avverrà a cura di un'apposita Commissione di Valutazione. In fase di compilazione della domanda di sostegno, il richiedente deve auto-attribuirsi il punteggio massimo (criterio II.a.1) - 8 punti), che sarà in seguito confermato o eventualmente ridotto dalla stessa Commissione.

La dimostrazione della condizione inerente i criteri selezionati deve avvenire mediante la seguente documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda di aiuto, pena il non riconoscimento del punteggio:

- Criterio I a) – I b): dati ufficio anagrafe comunale (verifica effettuata dal GAL su dichiarazione del beneficiario;
- Criterio II a) Valutazione comparativa della commissione appositamente costituita, sulla base di relazione e documentazione descrittiva e probante l'attività svolta;
- Criterio III a): Impegno sottoscritto fra le parti secondo il modello di dichiarazione Allegato C)
- Criterio III b): Copia dell'atto;
- Criterio IV a): dati con fonte di elaborazione o banca dati;
- Criterio V a) localizzazione cartografica e dati delle aziende interessate;
- Criterio V b) vedi allegato B) "Indicatore unitario del disagio";
- Criterio V c) documentale;
- Criterio V d) documentazione fotografica e altri documenti;
- Criterio V e) dati e descrizione intervento/i di riferimento e atti che ne dimostrino la relazione.

6. Presentazione della domanda di sostegno

6.1 Modalità di presentazione della domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere sottoscritta e presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle Aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

Fascicolo aziendale elettronico

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal CSR sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico nel rispetto del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di sostegno, **comporta la sospensione dell'ammissibilità al contributo, fino alla sua regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre il termine fissato dal GAL Montagnappennino nell'ambito delle eventuali richieste di integrazione.**

Documentazione da presentare a pena di esclusione

In linea generale la **seguinte documentazione è essenziale** per consentire l'attività istruttoria e di valutazione **e deve essere obbligatoriamente presentata contestualmente alla domanda di sostegno, a pena di esclusione:**

- 1) relazione tecnico-analitica dettagliata, corredata da documentazione fotografica relativa all'intervento che contenga:
 - gli elementi descrittivi dell'azienda, ulteriori rispetto a quelli disponibili nel fascicolo aziendale;
 - una descrizione delle attività da realizzare e degli obiettivi che si intende raggiungere, una stima dei tempi di realizzazione, l'indicazione delle relative spese;
 - nel caso di investimenti che richiedono il calcolo per la stima dei costi, indicare il metodo utilizzato;
 - gli elementi di valutazione della ragionevolezza dei costi e la descrizione dei documenti utilizzati per la definizione della stima;
 - la motivazione/dimostrazione dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione;
 - la localizzazione degli interventi con le modalità stabilite dal presente bando;
 - ove richiesto, l'indicazione degli elementi attestanti i requisiti di cantierabilità (indicazione degli estremi del permesso a costruire e/o della valutazione d'impatto ambientale – VIA) ;
- 2) documentazione a dimostrazione del possesso delle condizioni di ammissibilità del beneficiario;
- 3) documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri di selezione;
- 4) ulteriore documentazione indicata nei bandi come essenziale a pena di esclusione.

L'assenza di uno o più di questi documenti o delle informazioni che devono essere contenute nella relazione tecnico-analitica **comporta la non ammissibilità** della domanda di sostegno e quindi l'esclusione dal contributo.

Il GAL Montagnappennino si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata secondo specifiche indicate in sede di istruttoria di ammissibilità.

Documentazione e informazioni a corredo della domanda

Ove pertinenti per la definizione del progetto e per la stima della ragionevolezza dei costi, dovranno essere forniti elaborati grafici e/o computi metrici estimativi e/o preventivi.

6.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente Bando, il richiedente può presentare la domanda di sostegno **a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURT ed entro le ore 13.00 del 18 Settembre 2026.**

Qualora il termine di presentazione di un'istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. Le domande di sostegno ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

Sono ricevibili le domande chiuse, firmate e pervenute entro i termini e con le modalità stabilite nel presente

Bando e da ARTEA.

Le domande devono essere riferite ad una unità produttiva, così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA e secondo quanto previsto nel paragrafo "Unità produttive" del documento Disposizioni Comuni.

Le Unità produttive sono classificate in funzione delle finalità in:

- **UTE** - Azienda Agricola mono/pluricolturale dotata di SAU con eventuali allevamenti ed impianti di trasformazione dei prodotti aziendali; Azienda forestale;
- **UPS** – Unità Produttiva Specifica:
 - **UPZ** – Unità Produttiva Zootecnica - Allevamento di specie animale, purché dotata di un proprio Registro di Stalla, inclusa o delocalizzata rispetto alla UTE o completamente svincolata da produzione foraggera propria, quindi da una UTE;
 - **UTP** – Unità di trasformazione dei prodotti - Impianto produttivo autonomo o non significativamente vincolato alla produzione agricola, zootecnica o forestale di una UTE, individuabile univocamente nell'organizzazione produttiva, nella contabilità economica e fiscale della UTE;
 - **UPI** - Unità Produttiva Integratrice di reddito - destinata alla integrazione di reddito e delocalizzata rispetto alla UTE (ad esempio una struttura agrituristica, un allevamento "minore" purché delocalizzati rispetto alla UTE).

Ogni richiedente può presentare sul presente bando una sola domanda di aiuto con riferimento ad un'unica singola UTE/UPZ, unità locale presente nel fascicolo elettronico di ARTEA e a un'unica tipologia di intervento fra quelle previste al punto 3.1 del presente bando.

Nel caso che il richiedente presenti più domande sul sistema informativo riferite al presente bando, verrà considerata valida l'ultima domanda ricevuta.

Le domande saranno istruite da apposita commissione nominata dal GAL Montagnappennino.

Le domande devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate nel decreto ARTEA n.140 del 31/12/2015 e smi avente per oggetto "Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nell'anagrafe delle aziende agricole di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) come aggiornato con decreto n.70 del 30/06/2016.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Il richiedente dichiara in DUA di disporre di piena e completa informativa sulla normativa privacy nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 679/16 e normativa nazionale.

La partecipazione al procedimento amministrativo è assicurata secondo quanto disposto dal decreto ARTEA n.140/2015 e smi.

6.3 Contenuto della domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere presentate in forma completa e devono contenere tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini dell'istruttoria e della valutazione di merito del progetto secondo le indicazioni contenute nel documento Disposizioni comuni e specificate nel presente bando.

Alla domanda di sostegno deve essere allegata la documentazione, in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA, che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati dal soggetto richiedente, nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di sostegno inserita sul sistema

informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa e di seguito elencata, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese.

La seguente **documentazione** è **essenziale** per consentire l'attività istruttoria e di valutazione e deve essere **obbligatoriamente** presentata contestualmente alla domanda di sostegno, **a pena di esclusione**:

- 1) relazione tecnico analitica dettagliata corredata da documentazione fotografica relativa all'intervento, ove pertinente, che contenga:
 - gli elementi descrittivi dell'azienda, in aggiunta a quanto disponibile nel fascicolo aziendale;
 - una descrizione delle attività da realizzare e degli obiettivi che si intende raggiungere, una stima dei tempi di realizzazione, l'indicazione delle relative spese;
 - il metodo di calcolo utilizzato per la stima dei costi delle voci di spesa del progetto; nel caso delle "forniture di beni e servizi senza pagamenti in denaro", la descrizione dei beni e/o dei servizi da realizzare con l'impiego di mezzi tecnici aziendali e/o con lavoro svolto direttamente dal richiedente e/o dai suoi coadiuvanti, e la relativa stima nel rispetto di quanto previsto dal bando e dal documento adottato da ARTEA con decreto n. 6474 del 6 novembre 2025 che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno;
 - gli elementi di valutazione della ragionevolezza dei costi e la descrizione della documentazione utilizzata per la definizione della stima dei costi tenuto conto anche di quanto previsto al paragrafo "Ragionevolezza dei costi" del documento Disposizioni Comuni e nel documento "Disposizioni comuni domande di pagamento" adottato da ARTEA con decreto n. 6474 del 6 novembre 2025;
 - la motivazione/dimostrazione dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione e di eventuali criteri di maggiorazione del contributo;
 - la localizzazione degli interventi con, ove pertinente, i riferimenti catastali delle particelle oggetto dell'investimento;
 - ove richiesto, l'indicazione degli elementi attestanti i requisiti di cantierabilità (indicazione degli estremi del permesso a costruire e/o della valutazione di impatto ambientale- VIA);
 - la congruità degli investimenti rispetto agli obiettivi del progetto;
 - la descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR 644/2004 e smi e alla DGR 454/2008 e smi, nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti da soggetti gestori delle aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette aree;
- 2) Documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissibilità del beneficiario;
- 3) Documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri di selezione.

L'assenza di uno o più dei suddetti documenti o delle informazioni che devono essere contenute nella relazione tecnico – analitica **comporta la non ammissibilità** della domanda di sostegno e **quindi l'esclusione dal contributo**.

Oltre alla documentazione essenziale sopra elencata alla domanda di sostegno deve essere allegata anche:

- computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato e competente in base al relativo ordinamento professionale, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, di relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale. Nel caso di "forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro" nel computo metrico devono essere specificate le spese imputate ad eventuali macchinari ed attrezzature nella disponibilità del richiedente nonché le eventuali prestazioni volontarie non retribuite da parte del richiedente o dei suoi familiari. I lavori in economia sono

ammissibili nelle modalità previste dal punto 9.4.5 "Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro" delle Disposizioni comuni dimande di pagamento. Il computo metrico deve essere redatto sulla base dei prezzari indicati al paragrafo "Valutazione di congruità e ragionevolezza";

6.4 Integrazione della domanda di sostegno

In assenza o incompletezza della documentazione aggiuntiva a corredo della documentazione essenziale che non consente una compiuta e corretta istruttoria della domanda di sostegno, il GAL Montagnappennino può **richiedere una sola volta** integrazioni documentali e/o chiarimenti.

L'eventuale richiesta di integrazione verrà effettuata dal GAL Montagnappennino nei modi e nei termini fissati nel paragrafo "Richiesta di integrazioni" del documento Disposizioni Comuni. Decorsi i termini fissati dal GAL Montagnappennino per fornire le integrazioni, la domanda di sostegno sarà valutata sulla scorta della documentazione e delle informazioni acquisite agli atti, senza tenere conto degli elementi integrativi non pervenuti o tardivamente prodotti. Qualora la carenza documentale o informativa riscontrata precluda la valutazione nel merito del progetto, la domanda sarà dichiarata inammissibile con provvedimento motivato.

7. Istruttoria delle domande di sostegno e atto di assegnazione

7.1 Elenco domande ricevibili

ARTEA trasmette al GAL Montagnappennino l'elenco delle domande ricevute secondo quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto ed in base ai dati contenuti nel sistema informativo.

Il GAL Montagnappennino, nei tempi indicati nel paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento Disposizioni comuni e nello specifico di quanto disposto dal punto 4.2 "Sostegno a favore di beneficiari diversi dal GAL" delle Disposizioni attuative SRG06 "LEADER.." approvate con DGR 1325/25 smi, procede all'approvazione della graduatoria in base a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel "Fascicolo Aziendale elettronico". In tale contesto le funzioni attribuite ad ARTEA nel paragrafo 8.4 "Valutazione di potenziale ammissibilità della domanda e formazione della graduatoria (bandi con commissione)" del documento Disposizioni comuni devono intendersi, mutatis mutandis, svolte dal GAL Montagnappennino.

7.2 Approvazione Elenco domande ricevibili

Il GAL Montagnappennino, entro quanto indicato al precedente punto 7.1 del bando, procede all'approvazione della graduatoria come previsto dal punto 8.5 "Approvazione graduatoria (bandi con Commissione) delle Disposizioni comuni che devono intendersi, mutatis mutandis, svolte dal GAL Montagnappennino.

L'atto di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati sul BURT ed agli Albi degli Enti del territorio eligibile del GAL così come indicato nella SSL del GAL Montagnappennino e ne sarà data evidenza sul sito www.montagnappennino.it.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell'approvazione della graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito www.montagnappennino.it e la successiva pubblicazione sul BURT ed agli Albi degli Enti del territorio eligibile del GAL così come indicato nella SSL del GAL Montagnappennino costituiscono la notifica personale.

Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

Qualora sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili, si verifichino economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, le economie e le maggiori risorse finanziarie, devono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse seguendo l'ordine della graduatoria.

Il GAL Montagnappennino procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento

della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

Tale scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili successivamente alla data della delibera del CdA di approvazione della graduatoria stessa e fintanto che sulla medesima scheda non sarà attivato il nuovo bando ed approvata la relativa graduatoria-

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte del GAL Montagnappennino.

Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), si può procedere a finanziamento parziale su espressa accettazione del beneficiario e fermo restando l'impegno dello stesso a coprire con proprie risorse la quota non finanziata.

Nel caso in cui, successivamente all'approvazione della graduatoria, si rendano disponibili ulteriori risorse per il finanziamento delle domande non finanziabili per carenza di risorse con conseguente modifica del bando, il GAL provvede alle necessarie attività istruttorie in modo analogo a quanto precedentemente riportato e approva una graduatoria di scorrimento.

In tal caso, al fine di garantire i tempi di pubblicazione dei dati personali previsti per la normativa sulla privacy, la graduatoria delle domande ammesse a contributo è riferita solamente alle nuove domande ammesse.

Non è possibile destinare risorse aggiuntive allo scorrimento dell'Elenco o della Graduatoria qualora, per lo stesso intervento, sia approvato un nuovo Bando.

7.3 Istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno

Le domande saranno istruite da apposita commissione nominata dal GAL Montagnappennino. L'istruttoria delle domande di sostegno è finalizzata ad accertare l'ammissibilità delle stesse e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo 8.1 "Procedure per l'istruttoria delle domande di sostegno" del documento Disposizioni comuni. Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio sono definite al paragrafo 4.2 "Sostegno a favore di beneficiari diversi dal GAL" delle Disposizioni attuative SRG06..." approvate con DGR 1325 del 08/09/2025 smi

7.4 Correzioni di errori palesi (comma 6, art. 59, Reg. UE 2021/2116)

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente.

Non sono sanabili errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione. Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di sostegno nel caso in cui il GAL Montagnappennino riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

Per le domande di sostegno la richiesta di correzione deve pervenire al GAL Montagnappennino.

Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili. Per la corretta applicazione della procedura sono di riferimento il punto 4 "Correzione di errori palesi nelle domande di pagamento" delle Disposizioni comuni domande di pagamento e il punto 10.2 "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni.

7.5 Atto di assegnazione dei contributi

A seguito dell'istruttoria delle domande di sostegno, il GAL Montagnappennino provvede a predisporre l'atto di assegnazione dei contributi per le domande risultate ammissibili e finanziabili.

L'atto per l'assegnazione dei contributi è redatto e sottoscritto dal legale rappresentante del GAL Montagnappennino che provvede ad inviarlo tramite PEC al beneficiario.

L'atto di assegnazione, come previsto dal punto 8.2 "Atto di assegnazione dei contributi" delle Disposizioni

comuni, conterrà almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" (se pertinente);
- quando pertinente, i terreni o gli altri beni immobili oggetto di intervento;
- la data di inizio lavori;
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la scadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga;
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una liberatoria del GAL Montagnappennino scarl rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità;
- in caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario, si applicano le riduzioni o la revoca del sostegno, secondo quanto disposto dal bando e dalle Disposizioni stabilite in esecuzione del D.Lgs. n.42 del 17 marzo 2023 e smi;
- le modalità inerenti il trattamento dei dati personali nel rispetto dell'art. 99 "Comunicazione ai beneficiari della pubblicazione di dati che li riguardano" del Reg. (UE) n. 2021/2116, in conformità delle prescrizioni del regolamento "GDPR" (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725, che prevedono che "gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli";
- la clausola che in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso, l'atto di assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni;

8. Realizzazione e modifica dei progetti

8.1 Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici

Non sono ammissibili variazioni sostanziali agli investimenti che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto dal punto 9 "Cambio di beneficiario, varianti e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni e dal punto 4.1.2.3 "Altre fasi del procedimento" delle Disposizioni attuative SRG06...approvate con DGR 1325/2025 smi.

8.2 Richiesta di variante in corso d'opera

Le richieste di variante in corso d'opera devono essere presentate tramite sistema informativo di ARTEA entro i tempi stabiliti nel paragrafo 11 "Tempistica e fasi del Procedimento" del documento Disposizioni Comuni e nello specifico dal punto 4.2 "Sostegno a favore di beneficiari diversi dal GAL" delle Disposizioni attuative SRG06...approvate con DGR 1325/2025 smi.

Alla richiesta di variante, il richiedente/beneficiario deve allegare:

- una relazione dettagliata che motiva la richiesta di variante ed i termini previsti per la realizzazione degli stessi;
- indicazione degli investimenti oggetto della variante;
- eventuali documenti necessari per la realizzazione della variante (es. varianti ai documenti edilizi, preventivi, VIA).

Quanto indicato potrà essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui il GAL ne riscontri la necessità.

8.3 Istruttoria della variante in corso d'opera

L'istruttoria della variante, da effettuarsi nei termini indicati nella tabella al paragrafo 11 "Tempistica e fasi del procedimento", del punto 4.2 "Sostegno a favore di beneficiari diversi dal GAL" e punto 4.1.2.3.3 delle Disposizioni attuative SRG06, approvate con DGR 1325/2025 smi, consiste nella verifica degli elementi tecnici di richiesta/comunicazione.

Nel caso di esito positivo, l'istruttore provvede:

1. a registrare nel sistema ARTEA le verifiche effettuate, rideterminando l'elenco delle spese complessive del progetto, nonché l'importo del contributo e l'eventuale ricollocazione in graduatoria;
2. ad adottare un provvedimento, relativo agli esiti dell'istruttoria, che modifica i termini del precedente atto per l'assegnazione del sostegno;
3. a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta/comunicazione.

Nel caso di varianti che comportino un aumento del costo dell'investimento, il beneficiario deve impegnarsi alla completa realizzazione del progetto, fermo restando che l'importo del contributo non può essere in nessun caso aumentato rispetto a quello assegnato.

Nel caso di varianti che comportino una diminuzione del costo dell'investimento, l'importo del contributo assegnato viene ridotto, nel rispetto delle percentuali di cofinanziamento previste dall'intervento.

In relazione alla percentuale di contribuzione, si procederà a rivalutare i requisiti e a determinare la percentuale spettante. Nei casi in cui la nuova percentuale di contribuzione risulti essere inferiore a quella derivata dalla domanda iniziale, si procede alla rideterminazione del contributo.

Il provvedimento di autorizzazione della variante viene trasmesso con PEC al beneficiario.

Il provvedimento di autorizzazione delle varianti modifica automaticamente l'atto per l'assegnazione del sostegno.

8.4 Cambio del beneficiario

La definizione di cambio di beneficiario nonché le condizioni che disciplinano il cambio di beneficiario sono contenute nel paragrafo 9.1, 9.2 "Cambio del beneficiario" e "Procedimento di cambio del beneficiario" del documento Disposizioni Comuni.

9. Erogazione e rendicontazione

9.1 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Il beneficiario deve presentare ciascun documento di spesa fornito di:

- intestazione al beneficiario;
- descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito

- il riconoscimento tramite il numero seriale o la matricola o il numero di telaio della macchina/attrezzatura/impianto acquistati;
- importo della spesa con distinzione dell'IVA;
 - data di emissione;
 - dati fiscali di chi lo ha emesso per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata;
 - Codice Unico di progetto (CUP CIPE ovvero CUP ARTEA) esclusi i documenti di spesa relativi alle spese propedeutiche emessi prima della presentazione della domanda di sostegno ad eccezione degli Enti Pubblici i quali devono essere in possesso del Cup CIPE al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Il CUP CIPE e/o il CUP ARTEA deve essere sempre presente, preferibilmente nella descrizione della fattura, PENA LA NON AMMISSIBILITA' DELLA SPESA.

Si precisa che il CUP è un elemento obbligatorio che deve accompagnare tutta la vita del progetto; il codice dovrà essere specificato su ogni documento riferito al progetto stesso e dovrà, quindi, essere richiamato obbligatoriamente su tutti i documenti, di qualsiasi natura: amministrativo, finanziario, contabile (avvisi, bandi di gara, ordini, mandati, fatture, ecc.) che saranno prodotti nelle varie fasi di realizzazione del progetto. L'ente pubblico o l'organismo di diritto pubblico, inoltre, ha l'obbligo di verificare che anche i soggetti esterni, coinvolti a vario titolo nella realizzazione (ditte aggiudicatrici degli appalti di forniture), richiamino il CUP su tutta la documentazione di loro pertinenza.

Il formato delle fatture da allegare in domanda deve essere:

- in formato .xml per le fatture elettroniche
- in formato .pdf per i documenti di spesa analogici per coloro i quali non hanno l'obbligo della fatturazione elettronica

Per entrambi i documenti deve essere allegato in domanda di pagamento copia informatica del documento. In conformità con l'articolo 123 del Reg. UE n.2115/2021, del punto 9.7.1 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" delle Disposizioni comuni domande di pagamento, è necessario che i beneficiari del contributo "adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative ad una operazione".

Per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi approvati, le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali intestati o cointestati al beneficiario.

Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

- 1) **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).** Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostri l'avvenuta transazione. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:
 - il numero proprio di identificazione;
 - la data di emissione;
 - la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n., fattura n. ..., del, della ditta);
 - i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario

- ultimo del progetto;
- l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza;
 - Codice Unico di progetto - CUP CIPE - ovvero CUP ARTEA

Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

- 2) **Carta di credito, carta di debito e/o bancomat.** deve essere intestata direttamente al beneficiario. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento individuato e comunicato dal beneficiario al momento della presentazione della domanda di sostegno, salvo successive variazioni che devono essere comunicate. Sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate purché intestata direttamente al beneficiario e purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito.
- 3) **Pagamenti effettuati tramite il modello F24** relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: in sede di rendicontazione deve essere fornita copia del modello F24 e copia della quietanza dell'ente accentate il pagamento (Agenzia delle Entrate, Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sotto forma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite "F24" effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre, occorre inserire nella dichiarazione, redatta sotto forma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo con l'indicazione del tempo dedicato da ciascun soggetto, in termini percentuali, allo svolgimento di tali attività.

Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria che deve essere effettuato entro il termine ultimo indicato nell'atto di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Tutti i documenti di spesa e i giustificativi di pagamento devono essere riportati come indicato nel paragrafo "Richiesta di saldo", in modo tale che sia possibile effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e ne consenta quindi il controllo tempestivo.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

Si specifica inoltre che le fatture rendicontate devono risultare interamente pagate.

Nel caso in cui una fattura non risultasse interamente pagata non è ammesso a rendicontazione l'importo dell'intero documento di spesa.

Il beneficiario deve assicurare la pronta reperibilità dei documenti di spesa in caso di eventuali controlli.

Il CUP ARTEA/CIPE non è richiesto nel caso di spese propedeutiche sostenute precedentemente la presentazione della domanda di sostegno fatta eccezione per gli Enti Pubblici per i quali è sempre necessario individuare il CUP di riferimento.

9.2 Condizioni per il pagamento del sostegno

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento del sostegno, devono soddisfare quanto previsto nei precedenti paragrafi "Requisiti dei richiedenti/beneficiari" e "Condizioni di accesso dei richiedenti/beneficiari".

Nel caso venga riscontrata, in fase di istruttoria della domanda di pagamento un'eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) delle "Condizioni di accesso dei richiedenti/beneficiari"(regolarità contributiva) ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 convertito in L.98/2013 con le modalità di cui all'art.1, comma 16 del D.L.2/2006 convertito, con modificazioni, dalla legge 81/2006 così come modificato dall'art.45, comma 1, D.L. 152/2021 convertito, con modificazioni, dalla L.233/2021.

I beneficiari, inoltre, devono essere, nel rispetto dell'art.91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e smi, in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico). Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza del beneficio e conseguente revoca dell'atto di assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi. Al fine di consentire la verifica del soddisfacimento di detto requisito è obbligatorio che siano caricate sull'Anagrafe aziendale del sistema informativo di ARTEA le dichiarazioni necessarie per procedere alla richiesta dell'Informazione Antimafia presso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA).

9.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

I beneficiari del sostegno possono richiedere al competente organismo pagatore ARTEA il versamento di un anticipo non superiore al 50% del contributo concesso.

L'erogazione dell'anticipo a beneficiari privati è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di idonea garanzia a copertura del 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo sia successivamente revocato totalmente o parzialmente.

Nel caso di beneficiari pubblici, invece, l'erogazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione a garanzia, sottoforma di deliberazione/atto emanato dall'organo competente, per un importo pari al 100% del valore dell'anticipo, con la quale l'Ente/Autorità si impegna a versare l'importo coperto dalla garanzia laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto *della durata di 18 mesi dalla data di scadenza del progetto*.

Nel caso in cui il progetto usufruisca di una proroga è necessario adeguare la scadenza della polizza alla nuova scadenza del progetto.

L'anticipo deve essere richiesto in una unica soluzione ed è erogato solo successivamente all'inizio delle attività previste dal progetto oggetto di assegnazione.

I termini, i modi e le condizioni per la richiesta e concessione dell'anticipo sono disciplinati al paragrafo 3.1 delle "Disposizioni comuni domande di pagamento adottato da Artea n. 6474 del 6 novembre del 2025.

9.4 Richiesta di Stato di avanzamento lavori

Il SAL può essere richiesto più di una volta, rendicontando una spesa minima pari al 30% del contributo concesso, salvo se diversamente previsto dal bando di intervento.

La somma complessiva erogabile in anticipazione (anticipo + SAL) non potrà superare il 90% del contributo concesso.

La domanda di pagamento a titolo di SAL contiene la richiesta di erogazione del pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di sostegno a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/servizi/acquisti già realizzati.

Il SAL viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

Le domande di pagamento del SAL devono pervenire in forma completa, compresi gli allegati, entro il termine stabilito per la presentazione del SAL1, e comunque non potrà essere presentata domanda di pagamento del SAL nei 4 mesi antecedenti la data di chiusura del progetto, ossia il termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo.

Per quanto non citato valgono termini, i modi e le condizioni per la richiesta e concessione dell'anticipo sono disciplinati al paragrafo 3 delle "Disposizioni comuni domande di pagamento adottato da Artea n. 6474 del 06/11/2025.

9.5 Erogazione del saldo e rendicontazione spese

L'erogazione a saldo dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le domande di pagamento del saldo devono pervenire in forma completa, compresi gli allegati, entro il termine stabilito nell'atto per l'assegnazione dei contributi o nell'eventuale atto di proroga del termine per la presentazione della domanda di pagamento. La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema ARTEA.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nel paragrafo 3.3. delle "Disposizioni comuni domande di pagamento" adottato da ARTEA con decreto n. 6474 del 6 novembre 2025 a cui si rinvia.

Nella domanda di pagamento devono **essere rendicontate** tutte le spese sostenute fino al termine ultimo per la presentazione della stessa indicato nell'atto di assegnazione o nell'eventuale proroga relativamente agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nella relativa sezione di rendicontazione dell'operazione, per ciascuna spesa sostenuta, i seguenti elementi:

- riferimenti del documento di spesa;
- riferimenti del documento di pagamento;
- copia informatica del documento di spesa;
- copia informatica del documento di pagamento.

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nell'atto di assegnazione dei contributi e nel documento adottato da ARTEA con decreto n. 6474 del 6 novembre 2025 che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno.

9.6 Sanzioni e riduzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, obblighi e alle condizioni di accesso/ammissibilità, altri obblighi, impegni, previsti per l'intervento, nel rispetto della normativa europea – Reg.(UE) n. 2021/2015 e Reg.(UE) n.2021/2016, in particolare il Titolo IV, Capo IV -, del Capitolo 7.3 del PSN PAC Italia e del Decreto Legislativo n. 42/2023, si applicano riduzioni del sostegno, progressive in funzione delle inadempienze rilevate, che possono arrivare, fino alla decadenza della domanda di sostegno e al recupero degli importi eventualmente erogati nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

Per il dettaglio in merito alle sanzioni e esclusioni si rimanda a quanto sarà disciplinato dalle Disposizioni stabilite in esecuzione del D.Lgs. n.42 del 17 marzo 2023 e smi

10. Disposizioni finali, informativa privacy e responsabile del procedimento

10.1 Informativa privacy (art. 13 Reg (UE) n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati"

Per il trattamento e la tutela dei dati personali vedasi l'allegato C) al presente bando.

Tutti gli atti pubblicati sul BURT che riporteranno dati personali, saranno rimossi al termine della relativa procedura, termine che sarà indicato nell'atto pubblicato sul BURT.

10.2 Responsabile del procedimento

Nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e smi, la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il GAL Montagnappennino riconosciuto quale soggetto responsabile per l'attuazione e la gestione dell'intervento SRG06 del CSR 2023-2027 Regione Toscana, con DGR. n. 1370 del 27/11/2023, tel. 0583/88346, e-mail: gal@montagnappennino.it; PEC: montagnappennino@pec.it

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e ss. della L. 241/1990 e smi e all'art. 5 e ss. della L.R. 40/2009 e smi viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del GAL Montagnappennino con le modalità di cui agli art.li. n. 8 e 9 della citata Legge.

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Tecnico Amministrativo del GAL Montagnappennino, Stefano Stranieri.

Informazioni sulle modalità di accesso agli atti possono essere reperite sul sito www.montagnappennino.it, sul sito www.artea.toscana.it o acquisite su specifica richiesta, ai seguenti indirizzi e-mail: gal@montagnappennino.it; PEC: montagnappennino@pec.it

Informazioni sui contenuti del bando possono essere reperite sul sito www.montagnappennino.it, e per mail ai seguenti indirizzi: gal@montagnappennino.it; PEC: montagnappennino@pec.it

Il testo integrale del presente bando è affisso inoltre agli albi degli Enti Pubblici del Territorio eligibile dei Comuni della provincia di Lucca, Pistoia e Pisa.

10.3 Disposizioni finali

Per le fasi successive all'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nei documenti suddetti vigenti al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso l'atto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Si precisa inoltre che in qualsiasi caso di controversia attinente l'ammissione, l'erogazione, la revoca, il recupero ovvero la restituzione dei contributi di cui al presente bando le parti convengono l'applicazione degli interessi di cui all'art.1284 primo comma c.c.

Il GAL Montagnappennino si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il GAL pubblica sul BURT ed agli Albi degli Enti del territorio eligibile della provincia di Lucca, Pistoia, Pisa, così come indicato nella SSL del GAL Montagnappennino e sul sito www.montagnappennino.it, le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato con decisione C (2022) 8645 del 02/12/2022 smi e il Complemento sviluppo rurale Toscana 2023-2027 Allegato A alla DGR 1057 del 28/07/2025 smi, le Disposizioni comuni domande di pagamento approvate con Decreto del Direttore ARTEA n 6474 del 06/11/2025 smi, le Disposizioni comuni per gli interventi di investimento materiali e immateriali approvate con DGR n 237 del 03/03/2025 smi e le Disposizioni attuative SRG06 "LEADER – attuazione strategie di sviluppo locale e SRE04 "START UP non agricole del Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Toscana approvate con DGR n 1325 del 08/09/2025 smi.

Il GAL si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

Allegati:

1. Allegato A – Tabella riassuntiva delle tipologie di spesa ammissibili/tipologia di beneficiario/intervento
2. Allegato B - Tabella riassuntiva "Indicatore Unitario di Disagio"
3. Allegato C - Informativa privacy (art. 13 Reg (UE) n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati"